

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1048 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Bernardino PASSERI, Andrea LONDONO, Massimiliano PROSPERI e della società ASCOLI CALCIO 1898 FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Bernardino PASSERI, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., dal 23/06/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 11/07/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione, con rogiti notarili entrambi in data 26 giugno 2025, da parte della Ferinvest Italia S.r.l. (già titolare dell'intero capitale societario), delle quote azionarie dell'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. alla Passeri Impresa S.r.l. (500.000 azioni, pari al 50% del capitale) ed alla Alo & Partners S.r.l. (500.000 azioni, pari al 50% del capitale): A) dalla Sig.ra Andrea Londono, Amministratrice Unica, Legale rappresentante e socia unica della Alo & Partners S.r.l., acquirente del 50% del capitale della società sportiva, 1) la completa documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti negativi, rilasciati, entrambi, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma il 28 luglio 2025, sono stati inviati con pec del 4 settembre 2025 solo a seguito della concessione da parte della Commissione, con p.e.c. del 20 agosto 2025, ai sensi dell'8° comma dell'art. 20-bis cit., del termine perentorio di 15 giorni; 2) la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria della Alo & Partners S.r.l., di cui al 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto è stata inviata con pec del 4 settembre 2025 (a seguito della concessione da parte della Commissione, con p.e.c. del 20 agosto 2025, ai sensi dell'8° comma dell'art. 20-bis cit., del termine perentorio di 15 giorni) una comunicazione, con pari data, della Alo & Partners S.r.l., con la quale viene comunicato il fatto di non avere richiesto supporti finanziari e di non essere stata, di conseguenza, sottoposta a procedure istruttorie finalizzate alla determinazione del rating; dichiara di intrattenere, comunque, con la banca Carifermo rapporti commerciali fondati su base attiva da almeno due anni, che «non sono classificati a inadempienza probabile o a sofferenza nel rispetto dei criteri stabilità dall'Autorità Bancaria Europea»; precisa di non essere stata destinataria, presso l'istituto di credito, di azioni esecutive o cautelari a tutela dei crediti per importi superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo; inoltre, sempre con pec in data 4 settembre 2025, sono stati inviati i bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024, il primo chiuso in negativo con una perdita pari ad euro 37.826,00 e il secondo in attivo per euro 13.951,00, ed una nota relativa al fatto che la Carifermo - Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A., suo istituto di credito di riferimento, non rilascia, di norma, le certificazioni richieste ma che, a seguito delle sollecitazioni esercitate presso la Direzione, entro il 10 settembre 2025 le sarebbe stata comunque consegnata un'attestazione conforme alle richieste federali, che la società avrebbe immediatamente trasmesso alla Commissione ma, in data 24 settembre 2025, non essendo stata trasmessa tale dichiarazione, ha trasmesso alla Commissione una comunicazione datata 4 settembre 2025, con cui la Cassa di Risparmio di Fermo riferisce di intrattenere ordinari

rapporti con la società, senza avere riscontrato irregolarità o inadempimenti, ma tale comunicazione è tardiva e non idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma delle N.O.I.F. per la società acquirente Alo & Partners S.r.l., risultando, le referenze bancarie prodotte, prive di indicazioni relative alla classe di rating o al merito creditizio assegnatole, non essendo state neanche fornite alla Commissione informazioni alternative da cui desumere il suo standing finanziario e non potendosi considerare la sola produzione dei bilanci di sintesi relativi agli esercizi 2023 e 2024, documentazione equipollente alla determinazione della classe di rating, dalla quale possa desumersi la solidità finanziaria dell'acquirente; B) dal Sig. Massimiliano Prosperi, socio per il 30% del capitale sociale della Passeri Impresa S.r.l., acquirente del 50% del capitale della società sportiva, 1) la completa documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto la patente di guida (dalla quale non si evince il luogo di residenza), le autocertificazioni richieste ex art. 20-bis, 5° comma, lett. D1) e C), omettendo, invece, quella di cui alla lett. B) (e quindi l'autocertificazione risulta non idonea), il certificato dei carichi pendenti negativo rilasciato il 27 luglio 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (l'interessato risulta, però, residente a La Maddalena e quindi il certificato risulta non idoneo) ed il certificato del casellario giudiziario negativo rilasciato il 10 luglio 2025, sono stati inviati con pec del 4 settembre 2025 solo a seguito della concessione da parte della Commissione, con p.e.c. del 20 agosto 2025, ai sensi dell'8° comma dell'art. 20-bis cit., del termine perentorio di 15 giorni;

n.q. di Amministratore Unico, Legale rappresentante e socio per il 70% del capitale sociale della Passeri Impresa S.r.l. acquirente, con rogito notarile in data 26 giugno 2025, del 50% del capitale dell'Ascoli Calcio 1898 S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 11/07/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all'ingresso, in data 26 giugno 2025, nel 50% del capitale della società sportiva da parte della Passeri Impresa S.r.l., 1) la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria della Passeri Impresa S.r.l., di cui al 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto sono stati inviati, con pec del 4 settembre 2025 (a seguito della concessione da parte della Commissione, con p.e.c. del 20 agosto 2025, ai sensi dell'8° comma dell'art. 20-bis cit., del termine perentorio di 15 giorni), i bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024, chiusi, rispettivamente, con saldi attivi pari a euro 803,00 e euro 1.428.302,00 e la medesima lettera di referenze rilasciata dalla Cassa di Ravenna in favore della Passeri Impresa S.r.l., già trasmessa con pec dell'11 luglio 2025, con la quale l'istituto La Cassa di Ravenna dichiara di «intrattenere rapporti ordinari con l'acquirente o con società allo stesso riconducibile della Passeri Impresa S.r.l., senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti» ma tale documentazione è tardiva e non idonea in quanto priva di indicazioni relative alla classe di rating o al merito creditizio assegnatole, non essendo state neanche fornite alla Commissione informazioni alternative da cui desumere il suo standing finanziario e non potendosi considerare la sola produzione dei bilanci di sintesi relativi agli esercizi 2023 e 2024, documentazione equipollente alla determinazione della classe di rating, dalla quale possa desumersi la solidità finanziaria dell'acquirente;

Andrea LONDONO, n.q. di Amministratrice Unica, Legale rappresentante e socia unica della Alo & Partners S.r.l. acquirente, con rogito notarile in data 26 giugno 2025, del 50% del capitale dell'Ascoli Calcio 1898 S.p.A., in ne degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 11/07/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all'ingresso, in data 26 giugno 2025, nel 50% del capitale della società sportiva da parte della Alo & Partners S.r.l.: 1) la completa documentazione

relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti negativi, rilasciati, entrambi, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma il 28 luglio 2025, sono stati inviati con pec del 4 settembre 2025 solo a seguito della concessione da parte della Commissione, con p.e.c. del 20 agosto 2025, ai sensi dell'8° comma dell'art. 20-bis cit., del termine perentorio di 15 giorni; 2) la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria della Alo & Partners S.r.l., di cui al 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto è stata inviata con pec del 4 settembre 2025 (a seguito della concessione da parte della Commissione, con p.e.c. del 20 agosto 2025, ai sensi dell'8° comma dell'art. 20-bis cit., del termine perentorio di 15 giorni) una comunicazione, con pari data, con la quale la società Alo & Partners S.r.l., comunica il fatto di non avere richiesto supporti finanziari e di non essere stata, di conseguenza, sottoposta a procedure istruttorie finalizzate alla determinazione del rating; dichiara di intrattenere, comunque, con la banca Carifermo rapporti commerciali fondati su base attiva da almeno due anni, che «non sono classificati a inadempienza probabile o a sofferenza nel rispetto dei criteri stabilità dall'Autorità Bancaria Europea»; precisa di non essere stata destinataria, presso l'istituto di credito, di azioni esecutive o cautelari a tutela dei crediti per importi superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo; inoltre, sempre con pec in data 4 settembre 2025, sono stati inviati i bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024, il primo chiuso in negativo con una perdita pari ad euro 37.826,00 e il secondo in attivo per euro 13.951,00, ed una nota relativa al fatto che la Carifermo - Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A., suo istituto di credito di riferimento, non rilascia, di norma, le certificazioni richieste ma che, a seguito delle sollecitazioni esercitate presso la Direzione, entro il 10 settembre 2025 le sarebbe stata comunque consegnata un'attestazione conforme alle richieste federali, che la società avrebbe immediatamente trasmesso alla Commissione ma, in data 24 settembre 2025, non essendo stata trasmessa tale dichiarazione, ha trasmesso alla Commissione una comunicazione datata 4 settembre 2025, con cui la Cassa di Risparmio di Fermo riferisce di intrattenere ordinari rapporti con la società, senza avere riscontrato irregolarità o inadempimenti, ma tale comunicazione è tardiva e non idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma delle N.O.I.F. per la società acquirente Alo & Partners S.r.l., risultando, le referenze bancarie prodotte, prive di indicazioni relative alla classe di rating o al merito creditizio assegnatole, non essendo state neanche fornite alla Commissione informazioni alternative da cui desumere il suo standing finanziario e non potendosi considerare la sola produzione dei bilanci di sintesi relativi agli esercizi 2023 e 2024, documentazione equipollente alla determinazione della classe di rating, dalla quale possa desumersi la solidità finanziaria dell'acquirente;

Massimiliano PROSPERI, socio per il 30% del capitale sociale della Passeri Impresa S.r.l. acquirente, con rogito notarile in data 26 giugno 2025, del 50% del capitale dell'Ascoli Calcio 1898 S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 11/07/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all'ingresso, in data 26 giugno 2025, nel 50% del capitale della società sportiva da parte della Passeri Impresa S.r.l., 1) la completa documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., in quanto la patente di guida (dalla quale non si evince il luogo di residenza), le autocertificazioni richieste ex art. 20-bis, 5° comma, lett. D1) e C), omettendo, invece, quella di cui alla lett. B) (e quindi l'autocertificazione risulta non idonea), il certificato dei carichi pendenti negativo rilasciato il 27 luglio 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (l'interessato risulta, però, residente a La Maddalena e quindi il certificato risulta non idoneo) ed il certificato del casellario giudiziario negativo rilasciato il 10 luglio 2025, sono stati inviati con pec del 4 settembre 2025 solo a seguito

della concessione da parte della Commissione, con p.e.c. del 20 agosto 2025, ai sensi dell'8° comma dell'art. 20-bis cit., del termine perentorio di 15 giorni;

ASCOLI CALCIO 1898 FC, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, e per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32 comma 5 bis, del Codice di Giustizia sportiva, che pone gli obblighi in esame a carico delle società in modo diretto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Bernardino PASSERI,
 - Sig.ra Andrea LONDONO,
 - Sig. Massimiliano PROSPERI,
 - Società ASCOLI CALCIO 1898 FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bernardino Passeri;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - Inibizione di giorni 30 (trenta) convertita su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 3.000,00 (tremila/00) per il Sig. Bernardino PASSERI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Andrea LONDONO,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Massimiliano PROSPERI,
 - € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società ASCOLI CALCIO 1898 FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò